



Il Presidente della Corte d'Appello
Il Procuratore Generale della Repubblica
Distretto di Potenza

Prot. n. 2029
U.O.R.: SegrGen

All. 4

Potenza, 15 aprile 2020
Class. 1.2

Al Sig. Direttore Generale
del Dipartimento
politiche per la persona
Regione Basilicata
dr. Ernesto Esposito

Al Sig. Prefetto di Potenza
dr. Annunziato Vardè

Al Sig. Prefetto di Matera
dr. Rinaldo Argentieri

Al Sig. Questore di Potenza

Al Sig. Questore di Matera

Ai Comandanti Provinciali dei
Carabinieri
Potenza - Matera

Ai Comandanti Provinciali della
Guardia di finanza
Potenza - Matera

Ai Direttori delle Case circondariali
di Potenza e di Matera

Ai Presidenti dei Consigli
dell'Ordine del Distretto:

Avv. Maurizio Napolitano

Avv. Gherardo Cappelli

Avv. Ferdinando Izzo

Ai Capi degli Uffici del Distretto

Ai Dirigenti ed al Personale amministrativo
del Distretto

Al Magistrati della Procura Generale

Al Responsabile del Servizio
prevenzione e protezione
del Palazzo di Giustizia in Potenza
Ing. Vittorio Cerverizzo

Al Medico competente per il SPP
Dr. Nicola Zuardi

Al Responsabile del Servizio di Vigilanza
del Palazzo di Giustizia
svolto dalla "Cosmopol Basilicata srl"
in via Nazario Sauro n. 1
Sig. Domenico Bochicchio

E, p.c.:

Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
dr. Giovanni Salvi

Alle Unità di crisi per l'emergenza Covid
presso la Settima Commissione CSM
e presso il Dipartimento
dell'Organizzazione giudiziaria
Ministero della Giustizia

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Oggetto: Utilizzo di termoscanner e saturimetri per il rilievo della temperatura corporea; istituzione di un servizio di assistenza infermieristica (Rif.to V.S. nota 5.4.2020, prot.n.53687/13°2 e riunione 2.4.2020) a supporto delle attività del Servizio di vigilanza del Palazzo di Giustizia in Potenza, via Nazario Sauro.

Lette le ordinanze del Presidente della Regione Basilicata nei termini di riferimento contenuti nell'ordinanza in data 11.4.2020, n.17;

- letto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 ed il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l'art. 1, n. 7, lett. d), come richiamato da “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (del 14 marzo u.s., sottoscritto dalle organizzazioni sindacali su impulso della Presidenza del Consiglio e su concerto interministeriale);

- letto l'art. 2087 c.c. che, unitamente al D.Lgs. 81/2008, impone al datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale dei lavoratori;

- letto, in particolare, il citato protocollo per cui: “Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”;

“Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, **e chi intende fare ingresso in azienda**, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS”;

- letto il **Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, co. 2 lett. h), k e l)**, che autorizza che l'accesso ai servizi pubblici essenziali sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

- letto altresì il paragrafo 3 prot. cit., per cui l'accesso dei visitatori sottostà alle stesse regole;

- considerato che la rilevazione della temperatura corporea ed il rilievo tramite saturimetro costituiscono trattamento di dati personali e, pertanto, devono avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

- ritenuto che è possibile registrare l'identità dell'interessato ed il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla struttura; che deve essere fornita copia del presente alla persona cui viene inibito l'accesso, con registrazione dei dati identificativi, affinché acquisisca debita cognizione che il rilievo è fondato sui protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 mentre, con riferimento alla conservazione dei dati, la stessa è limitata al termine dello stato d'emergenza, con obbligo, a carico del responsabile del Servizio di Vigilanza, di annotare i dati in registro riservato, soggetto a custodia personale e divieto di trattamento degli stessi per finalità diverse dalla prevenzione

dal contagio da COVID-19 e di diffusione o comunicazione a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

con riferimento ai dipendenti dell'amministrazione e ad ogni ulteriore persona sottoposta al controllo, risultata positiva, saranno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore o dell'utente. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore o l'utente comunichi di aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

vista la **circolare del Ministero della Salute in data 3/2/2020** che ha diffuso linee guida per la condotta degli operatori che, per ragioni professionali, si trovano a contatto con il pubblico, e le precauzioni da adottare nei luoghi di lavoro in relazione all'epidemia da Coronavirus (COVID-19);

viste le ulteriori Circolari del Ministero della Salute in materia di misure idonee ad affrontare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid 19) tra cui le circolari in data 22 febbraio e 18 marzo 2020;

richiamate le precedenti note e disposizioni degli scriventi volte a impartire indicazioni al personale di magistratura ed amministrativo in merito ai comportamenti da tenere per contenere la diffusione del contagio (disciplina orario apertura ufficio al pubblico e istituzione sportello dedicato) nonché i provvedimenti volti a dettagliare i limiti alla presenza in ufficio, in funzione della prevenzione del rischio connesso all'emergenza in atto;

visto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), predisposto dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), come aggiornato il 20.3.2020, ed il Protocollo governativo, condiviso con le parti sociali, inteso alla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, allegato al DVR e le disposizioni esecutive emanate da questi Uffici;

tenuto conto della prescritta necessità di provvedere alla rilevazione sistematica della temperatura corporea di tutte le persone che, a vario titolo, accedono quotidianamente a questo palazzo di giustizia (Via Nazario Sauro n. 1) ed al rilievo dei livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue;

acquisita la disponibilità del Responsabile del Servizio di Vigilanza della ditta Cosmopol presso questo Palazzo di giustizia all'utilizzo delle suddette apparecchiature, da parte del proprio personale, senza aggravio di spese per l'Ufficio;

considerato che, in data 7.4.2020, sono stati consegnati a detto personale di vigilanza dalla Protezione civile della regione Basilicata, due termoscanner ed un saturimetro unitamente a n. 10 tute, mascherine, occhiali protettivi e n. 500 guanti in lattice;

richiamate le pregresse disposizioni in materia di rispetto della distanza interpersonale, ed utilizzo di mascherine o dispositivi analoghi, emanate dagli scriventi ;

acquisito il consenso dei capi degli uffici siti in questo palazzo di giustizia ed informati i dirigenti amministrativi degli stessi, ai quali è stata consegnata la documentazione di riferimento;

DISPONGONO

1. La premessa è parte integrante delle presenti previsioni.

E' consentito l'accesso a questo Palazzo di Giustizia (via Nazario Sauro n. 21 , Potenza) da parte di chiunque sia autorizzato a farvi ingresso (personale amministrativo, magistrati, avvocati, Forze dell'Ordine, personale di vigilanza ed infermieristico ed ogni utente o fornitore) a condizione dell'intercorso rilievo della temperatura corporea, con termometro a raggi infrarossi a cura di personale infermieristico della Regione Basilicata, nei termini orari indicati dal Dirigente Generale del Dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata e dunque dalle ore 7.20 fino alle ore 11.30, con le cautele indicate negli atti allegati al presente ed a cura di personale addetto alla vigilanza del palazzo in orari diversi, antecedenti o successivi a quelli sopra indicati, in ogni caso seguendo le indicazioni fornite da quest'ultimo e di cui alla documentazione allegata al presente atto.

2. Il rilievo della temperatura corporea avverrà all'accesso principale di questo palazzo di Giustizia. Pertanto, ogni altro accesso- in particolare tramite i locali di rimessaggio auto- sarà intercluso a cura del personale di vigilanza.
3. Espletato tale accertamento, potranno accedere unicamente coloro la cui temperatura corporea non superi i 37,5° C.
4. Ove tale livello della temperatura sia superato e dunque l'accesso non sia consentito, il personale sopra indicato proporrà all'interessato la verifica del livello di ossigenazione del sangue, tramite saturimetro; il personale infermieristico anche test rapido e rilievo tramite tampone in caso di esito positivo del test rapido, utilizzando allo scopo la sala Ortensia sita al p.t. del palazzo.
5. Nel richiedere il consenso dell'interessato verrà evidenziato che gli esiti negativi degli ulteriori accertamenti di cui sopra evitano l'obbligo di isolamento e di registrazione dei dati personali che consegue al superamento dei livelli di temperatura corporea.
6. Le persone cui sarà inibito l'accesso riceveranno copia del presente provvedimento, firmando per ricevuta sull'analogo documento che viene conservato dal personale di vigilanza ed allegato all'apposito registro; verranno in ogni caso invitate a porsi in


condizione di isolamento ed a contattare al più presto il medico curante ovvero le autorità sanitarie competenti;

7. I dati acquisiti verranno registrati, con l'annotazione delle generalità del soggetto interessato, solo nel caso in cui venga inibito l'accesso al palazzo di giustizia, al fine delle conseguenti comunicazioni alle autorità sanitarie competenti in funzione del contrasto dell'emergenza sanitaria;
8. I capi degli uffici degli altri palazzi di giustizia del Distretto sono vivamente pregati di valutare l'esigenza di adottare analoghe cautele.
9. La durata di questo provvedimento è allo stato fissata fino alla data dell'11 maggio 2020, salvo proroghe, anche alla luce della prima sperimentazione in atto dalla data di domani.

Si allegano:

- il verbale di audizione del personale della Protezione Civile della Basilicata in data 7.4.2020;
- la nota del Dirigente generale, Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata in data 14.4.2020;
- la nota in data 9.4.2020 a firma del Medico e del RSSP presso questo Palazzo di Giustizia.
- le istruzioni annesse ai dispositivi termoscanner e saturimetri.

Il Procuratore Generale
Armando D'Alterio



Il Presidente della Corte d'Appello
Rosa Patrizia Sinisi

